

1. di nominare i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini:

- Napoli Cristina, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell'UPI Toscana;
- Carletti Agnese, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell'ANCI-Toscana;
- Cintelli Tania;
- Pignatelli Nicola;
- Baldi Massimo;
- Murciano Luigi Piergiuseppe;
- Sestili Alessandro;

2. di subordinare l'efficacia della nomina del signor Pignatelli Nicola all'acquisizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della l. 240/2010;

3. di subordinare l'efficacia della nomina delle signore Carletti Agnese e Cintelli Tania all'acquisizione dell'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 76

Fondazione per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini. Nomina del Revisore unico.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 79 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale);

Vista la deliberazione 23 marzo 2021, n. 33 (Fondazione per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini. Approvazione Statuto);

Visto l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini,

di seguito denominata Fondazione, sottoscritto in data 11 giugno 2021;

Visto l'articolo 7 dello statuto della Fondazione, il quale prevede che sono soci fondatori della Fondazione stessa il Consiglio regionale della Toscana, l'Unione delle province italiane (UPI) della Toscana e l'Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana);

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), dello statuto della Fondazione, il quale prevede il Revisore unico quale organo della Fondazione;

Visto l'articolo 11 dello statuto della Fondazione, il quale prevede che il Revisore unico sia nominato dal Consiglio regionale della Toscana e resti in carica cinque anni;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- a) l'articolo 5, comma 5, il quale prevede che qualora, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo stesso, i soggetti competenti pubblichino elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità;
- b) l'articolo 7, comma 1, lettera c), il quale prevede che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all'articolo 5 costituisca avviso pubblico per la proposta di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti ad organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
- c) l'articolo 7, comma 2, il quale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che il provvedimento di nomina o designazione dia conto delle motivazioni d'urgenza che hanno imposto la deroga all'avviso pubblico;

Considerato che:

- a) l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 5/2008, non consentirebbe di perfezionare la nomina del Revisore unico della Fondazione in tempi brevi, pregiudicando l'operatività della Fondazione stessa;
- b) la necessità di procedere con celerità alla nomina del Revisore unico della Fondazione costituisce la motivazione richiesta, ai sensi dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2008, al fine di derogare alla pubblicazione dell'avviso, in quanto la nomina in questione rientra nell'ipotesi prevista espressamente dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge stessa;

Preso atto che l'Ufficio di presidenza, nella seduta del

16 giugno 2021, ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza alla nomina del Revisore unico della Fondazione e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della disposizione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2008;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del Revisore unico della Fondazione, al fine di consentire la costituzione dell'organo di cui trattasi;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Rotunno Giuseppe;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 26 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Prima Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina, quale Revisore unico della Fondazione, del signor Rotunno Giuseppe;

Ritenuto, pertanto, di nominare, quale Revisore unico della Fondazione, il signor Rotunno Giuseppe, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor Rotunno Giuseppe sotto la pro-

pria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Rotunno Giuseppe è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

di nominare, quale Revisore unico della Fondazione per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini, il signor Rotunno Giuseppe.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 77

Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione. Collegio sindacale. Designazione di un componente effettivo ed un componente supplente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 3 agosto 2020, n. 74 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019), recante, nell'allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali, tra le quali è compresa la società Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione, di seguito denominata Società;